

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BENNANI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere Santa Croce in Reggio Emilia. (2309)	537	Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime. (1886)	541
PRESIDENTE	537, 538	PRESIDENTE	541
MARCONI, <i>Relatore</i>	537, 538	POLANO	541
CARONITI	538	Votazione segreta:	
CLOCCHIATTI	538	PRESIDENTE	542
PACATI	538		
GARLATO	538		
Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine. (2310)	538		
PRESIDENTE	538, 539		
GARLATO, <i>Relatore</i>	538		
CLOCCHIATTI	538		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Assegnazione di case per senza tetto. Modifiche all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409. (2143)	539		
PRESIDENTE	539, 540		
BELLIARDI, <i>Relatore</i>	539, 540		
FABRIANI	539		
GERACI	540		
SPALLONE	540		
MONTELATICI	540		
MESSINETTI	540		
ANGELUCCI	540		
CARONITI	540		
NOTARIANNI	540		

La seduta comincia alle 9,30.

TAROZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere Santa Croce in Reggio Emilia. (2309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere Santa Croce in Reggio Emilia».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Marconi.

MARCONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il quartiere di S. Croce nella città di Reggio Emilia è, in gran parte, un agglomerato che, per le condizioni edilizie, igieniche e morali

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

non ha niente da invidiare a quelle lamentate in talune città del Mezzogiorno, per le quali si sono invocati e ottenuti adeguati provvedimenti.

Con regio decreto 3 febbraio 1936, n. 430 convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1208, fu approvato il piano di risanamento di questo quartiere con un termine di anni sei, prorogato, in seguito, al 15 aprile 1948. Senonché, le difficoltà del dopoguerra e soprattutto la scarsità di alloggi hanno ostacolato la demolizione delle case e impedito il compimento dell'opera. A richiesta del comune di Reggio Emilia e di quella Amministrazione provinciale, il Governo ha presentato questo disegno di legge per un nuovo termine che viene fissato al 31 ottobre 1952.

Non mi sembra assolutamente possibile che il piano di risanamento si possa completare in pochi mesi, per cui propongo che l'articolo unico sia modificato nel senso di sostituire alle parole « 31 ottobre 1952 » le parole « 31 ottobre 1954 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARONITI. Ritengo che non possa essere accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Marconi, perché, se accettato, si prolungherebbero troppo i termini fissati per il risanamento di questo quartiere. Conosco, ad esempio, la situazione della città di Palermo, nella quale per lungo tempo si trascurò il risanamento dei quartieri, appunto per aver consentito un eccessivo dilazionamento dei termini. Propongo comunque, di prolungare il termine di un altro anno, e cioè al 31 ottobre 1953.

CLOCCHIATTI. Io, invece, sono dell'avviso dell'onorevole Marconi e ritengo opportuna la sua proposta.

PACATI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Caroniti.

GARLATO. Ritengo che sarebbe, però, opportuno sapere con esattezza, se il termine proposto sia sufficiente allo scopo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È assegnato il nuovo termine del 31 ottobre 1952 per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate » approvato col regio decreto 3 febbraio 1936, n. 430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1208.

Per quanto riflette le tasse ed imposte indirette sugli affari le agevolazioni tributarie riprenderanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MARCONI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento all'articolo unico.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroniti ha proposto il seguente emendamento: alle parole « 31 ottobre 1952 » sostituire le parole « 31 ottobre 1953 ».

Pongo in votazione l'emendamento Caroniti.

(È approvato).

L'articolo unico risulta, pertanto, così modificato:

« È assegnato il nuovo termine del 31 ottobre 1953 per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate » approvato col regio decreto 3 febbraio 1936, n. 430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1208.

Per quanto riflette le tasse ed imposte indirette sugli affari le agevolazioni tributarie riprenderanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine. (2310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Garlato.

GARLATO, *Relatore*. Avendo la città di Udine subito molti bombardamenti, non si sono potuti demolire gli alloggi, in luogo dei quali si doveva costruire il nuovo palazzo della società telefonica per inserirvi i nuovi impianti. Questo è il motivo per cui tale lavoro non si è potuto materialmente compiere. È necessario, quindi, fissare un nuovo termine. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare senz'altro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CLOCCHIATTI. Il mio Gruppo è favorevole a questo disegno di legge.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Al termine stabilito con la legge 11 luglio 1942, n. 912, articolo 1, ultimo comma, per la ultimazione della centrale telefonica automatica della città di Udine, prorogato al 29 maggio 1951 con decreto presidenziale 30 maggio 1950, è sostituito il termine del 29 maggio 1953 ».

Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge — che consta di un articolo unico — sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Assegnazione di case per senza tetto. Modifiche all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409. (2143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione di case per senza tetto. Modifiche all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

La discussione generale è stata già chiusa in una precedente seduta; invito il relatore, onorevole Belliardi, a fornire ulteriori chiarimenti.

BELLIARDI, *Relatore*. Tenuto conto degli orientamenti emersi dalla discussione, io avrei pensato, servendomi delle indicazioni che mi sono pervenute, a una soluzione di questo genere: mantenere le commissioni comunali facendole presiedere dal pretore avente giurisdizione per territorio. Le commissioni dovrebbero essere costituite in questo modo: da due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza, dal presidente dell'E. C. A. e da un rappresentante dei senza-tetto. Ricordo ai colleghi che le Commissioni per la ricostruzione erano costituite dal sindaco, dai rappresentanti degli inquilini e dei padroni di case. Una Commissione costituita nel modo che ho detto mi sembra che dia tutti gli affidamenti affinché si proceda in maniera ordinata all'assegnazione degli alloggi. E viene anche salvato il principio democratico, perché si ha l'espressione della maggioranza consiliare. Se la Commissione ritiene di adottare questa soluzione, evidentemente si pone un altro problema, quello del ricorso. Su indicazione dell'onorevole Angelucci, suggerirei di deferire i ricorsi al tribunale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1:

« Il terzo comma dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito dai seguenti:

« L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una Commissione provinciale composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, e da due funzionari designati rispettivamente dalla Prefettura e dalla Intendenza di finanza.

Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonché il sindaco od altro rappresentante del comune nel quale sorgono le costruzioni da assegnare.

Le domande debbono essere presentate all'ingegnere capo del Genio civile ».

Il relatore propone la seguente formulazione dell'articolo 1:

« Il terzo comma dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito dai seguenti: « L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una Commissione Comunale composta dal Pretore competente per territorio, o da altro magistrato addetto alla stessa Pretura o da un Vice pretore onorario che la presiede, da due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza; da un cittadino senza tetto pure eletto dal Consiglio Comunale e dal Presidente dell'E. C. A. Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il Presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonché un funzionario dell'Ufficio del Genio civile, competente per territorio ».

FABRIANI. Spesso i consiglieri comunali non vogliono occuparsi di assegnazioni di case perché hanno paura di conquistarsi l'antipatia degli scontenti. Nel caso che i consiglieri rifiutino di far parte di queste Commissioni, che cosa succede? Questo non è contemplato nel disegno di legge.

Inoltre, chiamare a farne parte un cittadino senza tetto, cioè una persona che ha diritto all'assegnazione di un alloggio, è un'indicazione sicura per favorire queste persone.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Io propongo di escludere i due consiglieri comunali, perché so, per esperienza, che molti consiglieri comunali richiedono al prefetto di far intervenire un commissario per l'assegnazione degli alloggi.

Bisognerebbe prevedere, nel caso che questa Commissione non si possa costituire per intero, che il prefetto o il pretore provveda per conto proprio.

GERACI. Non mi sembra che vi sia alcuna necessità di comprendervi il pretore onorario, tanto più che oggi i pretori onorari sono pochi e vi è da sperare che con il tempo scompariranno. Potremmo dire: « il pretore o un suo delegato ».

SPALLONE. L'ipotesi cui ha fatto cenno l'onorevole Fabriani praticamente non si realizza, perché i consiglieri comunali desiderano far parte di queste Commissioni. Comunque, quando un consigliere comunale non ottempera ad un suo obbligo, interviene il prefetto tramite un commissario. Quindi possiamo essere tranquilli che, comunque, questi due consiglieri comunali ci saranno.

MONTELATI. Si possono nominare un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza: ma questi potrebbero essere dei consiglieri comunali, come dei cittadini qualsiasi.

MESSINETTI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Geraci. Nelle preture, quando vi è un vicepretore onorario, sempre scelto presso gli avvocati, il pretore si disinteressa immediatamente, dando mandato a questo vicepretore onorario. Ciò non rappresenta una garanzia. Quindi propongo di escludere il vicepretore onorario e di lasciare il pretore competente per territorio.

BELLIARDI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto, cioè: due consiglieri o due cittadini nominati dal Consiglio. L'importante è che non sia inficiato il principio democratico. Salyato questo principio, si può trovare la formula più adatta.

ANGELUCCI. Le preture dove c'è un solo magistrato sono così piccole che le assegnazioni di case saranno molto poche e, pertanto, potrà farle il pretore stesso. Sono, quindi, favorevole alla formula dell'onorevole Belliardi, e propongo di escludere il vicepretore onorario.

CARONITI. Io sopprimerei le parole « un cittadino senza tetto »; anziché « un consigliere », direi « due cittadini ».

NOTARIANNI. Mi sembra assolutamente poco pratico pensare che si possa avere la rappresentanza di un senza tetto. Quando questi avrà ottenuto la casa dovrà essere

evidentemente sostituito da un altro. E, poi, come verrebbe eletto? Mi sembra, insomma, che questa indicazione non abbia carattere di praticità e non possa essere accettata.

PRESIDENTE Vi è un emendamento dell'onorevole Spallone: « sostituire alle parole « da due consiglieri comunali » le parole « da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1, nel testo proposto dal relatore, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Spallone e dopo i suggerimenti dei vari colleghi, accettati dal relatore:

« Il terzo comma dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una commissione comunale composta dal pretore competente per territorio, che la presiede; da tre cittadini nominati dal consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e dal presidente dell'E. C. A.

Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il Presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari o un suo delegato, nonché un funzionario dell'ufficio del Genio civile competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Le Commissioni previste dal precedente articolo 1 sono nominate con decreto del provveditore alle opere pubbliche e devono iniziare il loro funzionamento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Belliardi ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 2:

« Le commissioni previste dal precedente articolo 1 sono nominate con provvedimento del sindaco, a cui debbono essere rivolte le domande di assegnazione ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Belliardi, relatore.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

L'onorevole relatore ha infine proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

ART. 3.

« L'articolo 43, comma 5°, del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle raccomandate o della pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio entro 30 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Riorganizzazione dei servizi relativi alle
opere marittime. (1886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle Sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dei lavori pubblici.

Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con l'articolo 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

Rimangono immutate la competenza e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105, e 28 giugno 1937, n. 943 ».

POLANO. Intendo presentare un emendamento per proporre come sede del primo

ufficio del Genio civile per le opere marittime la città di Livorno, anziché quella di Genova, soprattutto in relazione all'attività del porto di Livorno, il quale versa in una gravissima crisi. Noi proponiamo di sostituire, nella tabella annessa al disegno di legge, alla sede di Genova la sede di Livorno, e, contemporaneamente di modificare la circoscrizione in questo senso: « litorale dal confine con la Francia al confine fra la provincia di Livorno e di Grosseto ». Occorre, infatti, tenere presente che a Livorno vi è già una sede di un servizio marittimo, quello della escavazione dei porti, il quale possiede una notevole attrezzatura che può essere utile.

Inoltre, poiché non siamo d'accordo sulla soppressione dell'attuale servizio di escavazioni marittime e pensiamo che questo servizio debba essere potenziato, riteniamo necessario, affinché si entri in questo ordine di idee, di sopprimere il secondo comma. Noi non siamo d'avviso che le sezioni autonome debbano essere soppresse di diritto, ma pensiamo che debbano rimanere di fatto ed essere potenziate con la costituzione di un ente autonomo per l'escavazione dei porti. È una vecchia idea, che a suo tempo fu sottoposta al Governo. Il Ministero accettò l'idea che per questo servizio fosse necessario costituire un ente, allo stesso modo come si era costituito un ente autonomo per le strade. Ora noi ritorniamo su questa vecchia idea. Non v'è ragione, d'altronde, per cui questo servizio dovrebbe essere oggi sottoposto a nuovi uffici quando le funzioni di questo servizio sono ben distinte. Esso ha dato per molti anni ottima prova e non vedo perché debba ora essere soppresso e sottoposto a dei nuovi uffici, che hanno funzioni diverse: di progettazione e di controllo, ma non hanno una funzione di operatività diretta.

Propongo, pertanto, di sopprimere il terzo comma e di sostituirlo con il seguente:

« Viene costituito un ente autonomo escavazioni porti marittimi, rimanendo immutate l'autonomia, la competenza e l'organizzazione degli uffici periferici del servizio escavazioni nei riguardi degli uffici del Genio civile per le opere marittime istituite con la presente legge ».

PRESIDENTE. Per dare modo al relatore ed al Governo di esaminare gli emendamenti, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano di risanamento del quartiere Santa Croce in Reggio Emilia, (2309):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine» (2310):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Assegnazione di case per senza tetto. Modifiche all'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409». (2143):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Baglioni, Barbieri, Belliardi, Bennani, Bernardinetti, Boidi, Caroniti, Carratelli, Clocchiatti, D'Amico, De Cocci, Fabriani, Fadda, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Mancini, Marconi, Matteucci, Messinetti, Montelatici, Notariani, Pacati, Palmieri, Polano, Riva, Spallone, Tarozzi, Tommasi, Turco.

La seduta termina alle 11,30.